

1.287.1900. In proposito valgono, infatti, i criteri generali indicati dall'art. 669-*quater* c.p.c. quindi, se il processo di merito si svolge con la trattazione individuale della causa e la decisione collegiale, i provvedimenti urgenti risultano di competenza del giudice designato.

Il provvedimento che dispone misure urgenti è revocabile e modificabile dallo stesso giudice designato, e reclamabile al collegio formato senza la partecipazione del giudice che ha concesso il provvedimento, ai sensi dell'art. 669-*terdecies*, comma 2, c.p.c.

ANNA GENOVESE

BIBLIOGRAFIA

- G. Arzuffi, «Il risarcimento del danno per violazione del diritto antitrust comunitario: competenza, danno risarcibile, e prescrizione», in *Danno e resp.*, 2007, pp. 26 ss.; C. Casanova, «Antitrust e abuso della responsabilità civile», in *Danno e resp.*, 2004, pp. 649 ss.; G. D'Alè Vivore, «Le azioni del consumatore avverso pratiche anticoncorrenziali», in *Riv. dir. ind.*, 2006, II, pp. 251 ss.; A. Genovese, «Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale Napoli, 2005», in: «Questioni processuali in materia antitrust», in *Riv. dir. comm.*, 2000, II, pp. 34 ss.; P. Iannuzzi, «Il private enforcement del diritto della concorrenza in Italia, ovvero può il diritto antitrust servirsi del codice civile?», in *Riv. soc.*, 2006, pp. 710 ss.; M. Lauerus, «Autonomia privata e concorrenza nel diritto italiano», in *Riv. dir. comm.*, 2002, I, pp. 433 ss.; lo., «Il ruolo del giudice nell'applicazione delle norme antitrust», in *Giur. comm.*, 1998, I, pp. 649 ss.; lo., «Ancora sui rimedi civili conseguenti a violazioni di norme antitrust», in *Danno e resp.*, 2004, pp. 525 ss.; M. R. Maurini, «Sulla tutela di ad un'intesa vietata», in *Riv. dir. comm.*, 2003, I, pp. 347 ss.; M. Mui, «Autonomia privata, sistema delle invalidità e

descrizione delle intese anticoncorrenziali», Milano, 2001; G. Rivano, «La messa in opera delle norme antitrust», in *La concorrenza la cura di A. Frignani, R. Pandoletti*, Torino, 2000, pp. 334 ss.; L. Spositi, *Provvedimenti cautelari nel diritto industriale nel diritto di autore e nella concorrenza italiana*, 1998; G. Tassin Eina, «Tutela civile e antitrust», in *Concorrenza e mercato. Le tutele civili delle imprese e dei consumatori* (a cura di) G. Vettori, Padova, 2005; M. Tassani-M. Sani, *Diritto processuale antitrust*, Milano, 1998; A. Terzani, *Il risarcimento del danno nel sistema delle sanzioni per la violazione della normativa antitrust*, Milano, 1996.

DIRITTO COMPARATO

I. GENERALITÀ – II. CHI COMPARA? – III. COSA SI COMPARA? – IV. COME SI COMPARA? – V. PERCHÉ SI COMPARA?

I. GENERALITÀ

Il diritto nella divisione del lavoro scientifico si pone sia come scienza sociale, sia come scienza normativa. Come scienza sociale essa evidenzia come siano regolati i rapporti tra individui e gruppi sulla base delle esigenze di mantenimento dell'ordine e del perseguimento dei fini del gruppo o dei gruppi cui gli individui partecipano; come scienza normativa essa accerta no; dover essere indirizzato ai singoli e ai gruppi, ovvero, una serie di prescrizioni cui sono collegate sanzioni in caso di non ottemperanza.

In entrambe queste prospettive la comparazione risulta indispensabile. Essa costituisce, infatti, un'attività naturale, che nella prospettiva scientifica viene sistematizzata. Derivato dal latino *comparare*, il significato del verbo transitivo italiano *comparare* è «mettere a confronto, a paragone». In maniera più precisa, esso significa, da un lato, esaminare le differenze tra due o più

elementi, dall'altro considerare o giudicare che qualcosa è simile od uguale per qualità a qualcosa altro. Nel caso della attività scientifica o pragmatica il soggetto protagonista dell'indagine opera in maniera da prevenire alla formazione di ipotesi che cerca di verificare o falsificare attraverso l'utilizzazione dell'analisi delle similitudini e delle differenze tra elementi, necessariamente non identici, ma in possesso di almeno una qualità comune, che viene denominata *tertium comparationis*.

L'esame della comparazione applicata ai singoli campi del sapere giuridico risponde a quattro classici interrogativi: chi compara che cosa, come e perché? Nell'ambito di queste domande si evidenziano:

- il soggetto che opera la comparazione;
- l'oggetto della stessa;
- il modo con cui la stessa viene effettuata;
- lo scopo per cui la stessa viene operata.

II. CHI COMPARA?

Il soggetto coinvolto nella comparazione giuridica è uno specialista legato ad una determinata cultura nazionale, che esamina istituti o istituzioni pubblici o privati, disposizioni normative e comportamenti in senso diacronico o sincronico al fine di trarne elementi di tipo conoscitivo o applicativo. Esso opera la comparazione in modo esplicito tra due o più istituti o ordinamenti, ma bisogna osservare che in ogni caso – anche nel caso del diritto straniero (ovvero di un'analisi di un ordinamento o di un istituzione o di norme appartenenti a un sistema altro rispetto a quello di provenienza del soggetto) – si effettua una comparazione implicita.

III. COSA SI COMPARA?

Per quanto riguarda l'oggetto della comparazione essa differisce a seconda del «settore» (privatistico o pubblicistico) e del livello (macro o micro) investito dalla stessa. Nell'ambito del diritto privato i comparatisti si interessano del tema dello stile e della tecnica del diritto (le cosiddette famiglie giuridiche – v. *Common Law*), mentre i pubblicisti sono interessati al tema delle forme di Stato e di Governo (v. *Stato*, *Governo*). Nella visione tradizionale la comparazione operava sulla base del livello, articolandosi in:

- statale;
- extrastatale;
- superstatale.

Oggi, invece, viene operata tra culture (esclusa da alcuni, ad es. Pizzorusso¹⁾, tra ordinamenti, tra istituzioni, tra norme giuridiche, e anche tra comportamenti (nel caso delle convenzioni costituzionali).

In generale la comparazione giuridica ha per oggetto le disposizioni normative e i comportamenti (fonti atto e fonti fatto) all'interno di istituzioni o istituti giuridicamente rilevanti che facciano parte di uno o più ordinamenti.

IV. COME SI COMPARA?

Il modo dell'analisi comparativa può essere differenziato. Se ne possono individuare di vario tipo.

In primo luogo è possibile – come si è osservato – differenziare la comparazione implicita da quella esplicita. Anche lo stesso, che esamina un solo ordinamento straniero, opera sulla base del metodo comparatistico. L'analisi delle istituzioni e delle norme che regolano un ordinamento straniero finisce per essere attuata in

¹ App. Cassazione 3 luglio 1998, cit. e App. Milano ord. 20 luglio 2004, in *Dir. ind.*, 2005, pp. 102 ss.

¹ A. Pizzorusso, *Corsi di diritto comparato*, Milano, 1998.

modello necessario attraverso il riferimento a paradigmi dell'ordinamento di provenienza dello studioso che imporgono la comparazione tra due differenti realtà. Lo stesso studioso di diritto pubblico internazionale è obbligato, ad esempio, a comparare anche in maniera solo implicita gli istituti del proprio ordinamento nazionale con quelli delle unità sub-nazionali o supra-nazionali.

In secondo luogo la comparazione può essere attuata secondo una prospettiva diacronica o sincronica. Con la comparazione diacronica, che possiede elementi in comune con la storia del diritto, istituti e disposizioni normative vengono analizzati e comparati nel loro sviluppo temporale. La comparazione diacronica è indispensabile per fornire profondità all'analisi e non rientra nella storia del diritto finché l'oggetto della comparazione è anche un ordinamento positivo o un istituto vigente. La comparazione sincronica evidenzia, invece, un'analisi sistematica tra due o più casi positivi.

L'analisi operata dal comparatista può essere, inoltre, realizzata a livello differenziato. In primo luogo, può essere attuata a livello macro e a livello micro sulla base dell'ampiezza della stessa. Allo studio di un singolo istituto può essere preferito quello dell'intero ordinamento o di una famiglia giuridica. In secondo luogo, la comparazione può essere compiuta sul piano binario oppure multiplo sulla base delle necessità o del materiale a disposizione.

V. PERCHÉ SI COMPARA?

La comparazione in ambito giuridico ha più giustificazioni. In primo luogo, l'applicazione sistematica della comparazione è importante a fini conoscitivi e pratici. Nelle indagini storiche e filosofiche sul diritto fornisce, infatti, la possibilità di com-

prendere in misura migliore quale sia la posizione del diritto nelle diverse società e culture, relativizzandolo e dimostrandone la natura sociale. In ambito pragmatico permette, invece, di individuare dalle fonti le norme vigenti e favorisce l'eventuale miglioramento delle singole normative nazionali.

In definitiva la comparazione costituisce un metodo che è stato sempre utilizzato dai giuristi in modo più o meno consapevole e con accentuazioni derivanti anche da necessità di contesto e predisposizioni personali.

La crisi dello Stato nazionale accentratore di derivazione ottocentesca, nell'ambito dei processi di integrazione regionale, di internazionalizzazione e di globalizzazione, costringe, oggi, studiosi ed operatori del diritto a un sempre maggior uso del metodo comparativo per comprendere una realtà cangiante e complessa. Nei percorsi universitari, esso viene considerato ormai indispensabile per la formazione teorica e per l'attività pratica, come dimostra la stessa crescita della presenza di gruppi di specialisti nel settore universitario (agli inizi del 2007 erano 153 docenti dei settori scientifico disciplinari Jus/02-Diritto privato comparato e Jus/21-Diritto pubblico comparato).

In conclusione, la giurisprudenza (in particolare quella costituzionale) e gli operatori del diritto a tutti i livelli fanno sempre più riferimento non soltanto al metodo comparato, ma anche all'esperienza di altri ordinamenti, confermando ormai che il giurista o è comparatista o non è.

FUOCO LANGHESTER

BIBLIOGRAFIA

- R. DAUO-C. JAUFRET-SPINOSI, *I grandi sistemi giuridici contemporanei*, Padova, 1994. G. DE VERGOTTINI, *Diritto costituzionale comparato*, Padova, 1999. M. GALZA, «Profili storico-comparativi del diritto costituzionale», in *Archivio Scarfari*, Bologna, 1993, pp. 1 ss.; G. GALZA, «Diritto comparato», in *Enc. giur.*, vol. XVI, Roma, 1998. A. PEZZOMISSO, *Stameno*, in *Enc. diritto comparato*, Milano, 1993.
- Corsi di diritto comparato. Comparazione e formazione* (S. v. anche *Diritto e Università. Comparazione e formazione del giurista nella prospettiva europea*, a cura di R. Scarfari), Padova, 2003. *L'apporto della comparazione alla scienza giuridica*, a cura di R. Sacco, Milano, 1990.

DIRITTO COMUNITARIO

1. DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

DIRITTO COSTITUZIONALE

1. L'INSEGNAMENTO NELLA TRADIZIONE DEL DIRITTO COSTITUZIONALE - II. IL DIRITTO COSTITUZIONALE COME SCIENZA E COME SISTEMA

1. L'INSEGNAMENTO NELLA TRADIZIONE DEL DIRITTO COSTITUZIONALE

Anche se non sono mancati alcuni insegnamenti già a partire dalla seconda metà del XVIII secolo (come quello di Giovanni Maria Lampredi, a Pisa dal 1776 al 1778, o quello di Rosario Gregorio a Palermo dal 1789 al 1809) convenzionalmente la prima cattedra di Diritto costituzionale viene considerata quella istituita nel 1797 a Ferrara, durante la Repubblica cisalpina, la cui farebbe seguito la cattedra di Pavia e, l'anno successivo, quella di Bologna. Queste erano rivolte, secondo le idee giacobine che ne avevano animato la nascita, a spiegare e a diffondere il vero spirito della Costituzione. Il libro più significativo di quel periodo è stato quello di Giuseppe

Compagnoni, *Elementi di diritto costituzionale democratico ossia principi di giurispubblico universale*.

Nell'arco di tempo che va dalla fine dell'epoca napoleonica all'entrata in vigore dello Statuto Albertino sono due le personalità che attraverso le loro opere hanno svolto un importante ruolo per l'affermazione, come giurisprudenza filosofica, del diritto costituzionale: Gian Domenico Romagnosi e Pellegrino Rossi.

Al primo si deve una trattazione sul tema *La Scienza delle Costituzioni* (edita in parte nel 1815 e in parte postuma nel 1848), basata sul principio di nazionalità o di "etnicarità" (ripreso più tardi, 1851, da P.S. Mancini). Il suo insegnamento fondato sul giusnaturalismo risentiva e giova a ai fermenti risorgimentali presenti nella penisola italiana.

Il secondo rappresenta una vera e propria figura europea, per essere vissuto in diversi Stati italiani e anche in Francia e in Svizzera. Chiamato da François Guizot in Francia, il Rossi nel 1833 fu investito della cattedra di Economia politica del Collegio di Francia, vacante dopo la morte di Jean-Baptiste Say; nel 1834, con l'istituzione della prima cattedra, divenne professore di Diritto costituzionale nella facoltà di legge dell'Università di Parigi, della quale fu nominato decano nel 1843. A lui si deve il celebre *Cours de droit constitutionnel* (1835-36/1836-37) che ha fornito il primo paradigma dell'insegnamento della materia, avente come riferimento la Costituzione francese (del 1830). L'impostazione seguita da Rossi lascerà lunghe tracce nel Diritto costituzionale francese, per il suo carattere fortemente politico, ma anche in Italia la sua influenza si farà sentire soprattutto dopo l'adozione dello Statuto Albertino (1848), allorché fu attivato in modo